



Coordinamento Nazionale FLP Interno

Ministero dell'Interno - Palazzo Viminale - Palazzina F, 1° piano, stanza n. 50 - 00184 Roma
Tel: 06/46547989 Fax: 06/46547954 email: flp_interno@icloud.com www.flp-interno.it

NOTIZIARIO FLP-Interno n. 126 - 9 ottobre 2018

Comunicato stampa del 25 settembre della Federazione FLP PRESENTATA PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CCNL FIRMA AL CONTRATTO VIGENTE SOLO TECNICA.

Roma, 25 settembre - La FLP, Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche, nei giorni scorsi ha formalizzato a Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e all'Aran la piattaforma per il rinnovo del CCNL, chiedendo contestualmente che da subito si apra il negoziato per il triennio 2019/2021. "Siamo preoccupati - ha spiegato il segretario generale **Marco Carlomagno** - perché in questi giorni si sta discutendo della legge finanziaria ma il governo non sta dicendo nulla sulla necessità di prevedere uno stanziamento per far fronte ai rinnovi contrattuali nel pubblico impiego, in scadenza a dicembre". Con questo atto la FLP "permette l'avvio delle procedure per l'apertura del negoziato, togliendo ogni eventuale alibi alle controparti, derivante dall'inerzia dei firmatari della prima ora che a tutt'oggi non risulta abbiano presentato proprie piattaforme". Il testo del precedente rinnovo è per FLP "inaccettabile". Assolutamente irrisori i "benefici" economici, dopo nove anni di blocco contrattuale, tanto da non permettere di recuperare gran parte del potere di acquisto perso. "Le aspettative per i prossimi rinnovi da parte del personale sono enormi", dice ancora Carlomagno, che spiega come la firma apposta da FLP al precedente rinnovo sia solo tecnica. "Al momento siamo l'unico sindacato che ha presentato la [piattaforma contrattuale](#) - conclude Carlomagno - e quindi abbiamo tolto ogni alibi al governo per ritardare l'apertura delle trattative per il rinnovo dei contratti pubblici, che però rimane fortemente a rischio in mancanza di stanziamenti dedicati nella imminente legge di bilancio in discussione".

Ufficio Stampa FLP

Roberto Cefalo - 3939256069

Roberto Sperandini - 3939305174

A cura dell'Ufficio Stampa della Federazione FLP





MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 2018 14.38.55

Legge Bilancio: FLP, negoziato e fondi per rinnovo contratti statali Formalizzata piattaforma, a oggi solo una tantum 500 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 set - La **FLP**, Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche, ha formalizzato al ministero della Pa e all'Aran la piattaforma per il rinnovo del CCNL, chiedendo che da subito si apra il negoziato per il triennio 2019/2021. "Siamo preoccupati - spiega il segretario generale Marco Carlomagno - perché in questi giorni si discute della Legge di Bilancio ma il governo non sta dicendo nulla sulla necessita' dello stanziamento per far fronte ai rinnovi contrattuali nel pubblico impiego in scadenza a dicembre'. A oggi c'e' solo l'assicurazione di 500 milioni per coprire l'assegno perequativo, in scadenza a dicembre, previsto per compensare l'involontario taglio dello stipendio innescato dal bonus 80 euro. Il rinnovo del contratto per 3,5 milioni di statali "rimane fortemente a rischio in mancanza di stanziamenti dedicati nella Legge di Bilancio", dice Carlomagno. bab (RADIOCOR) 25-09-18 14:38:17 (0343)PA 5 NNNN



MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 2018 14.39.10

Legge Bilancio: FLP, negoziato e fondi per rinnovo contratti statali -2- (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 set - Con la formalizzazione della piattaforma, **FLP** 'permette l'avvio delle procedure per l'apertura del negoziato, togliendo ogni eventuale alibi alle controparti, derivante dall'inerzia dei firmatari della prima ora che a tutt'oggi non risulta abbiano presentato proprie piattaforme'. Il testo del precedente rinnovo del contratto e' per **FLP** 'inaccettabile'. Assolutamente irrisori i 'benefici' economici, dopo nove anni di blocco contrattuale, tanto da non permettere di recuperare gran parte del potere di acquisto perduto. 'Le aspettative per i prossimi rinnovi da parte del personale sono enormi', dice ancora Carlomagno, che spiega come la firma apposta da **FLP** al precedente rinnovo sia solo tecnica. 'Al momento siamo l'unico sindacato che ha presentato la piattaforma contrattuale - conclude - e quindi abbiamo tolto ogni alibi al governo per ritardare l'apertura delle trattative per il rinnovo dei contratti pubblici". bab (RADIOCOR) 25-09-18 14:38:41 (0345)PA 5 NNNN

PA, FLP: PIATTAFORMA PER RINNOVO CONTRATTO

(9Colonne) Roma, 25 set - La FLP, Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche, nei giorni scorsi ha formalizzato a Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e all'Aran la piattaforma per il rinnovo del CCNL, chiedendo contestualmente che da subito si apra il negoziato per il triennio 2019/2021. "Siamo preoccupati - ha spiegato il segretario generale Marco Carlomagno - perché in questi giorni si sta discutendo della legge finanziaria ma il governo non sta dicendo nulla sulla necessità di prevedere uno stanziamento per far fronte ai rinnovi contrattuali nel pubblico impiego, in scadenza a dicembre". Con questo atto la FLP "permette l'avvio delle procedure per l'apertura del negoziato, togliendo ogni eventuale alibi alle controparti, derivante dall'inerzia dei firmatari della prima ora che a tutt'oggi non risulta abbiano presentato proprie piattaforme". Il testo del precedente rinnovo è per FLP "inaccettabile". Assolutamente irrisori i "benefici" economici, dopo nove anni di blocco contrattuale, tanto da non permettere di recuperare gran parte del potere di acquisto perso. "Le aspettative per i prossimi rinnovi da parte del personale sono enormi", dice ancora Carlomagno, che spiega come la firma apposta da FLP al precedente rinnovo sia solo tecnica. "Al momento siamo l'unico sindacato che ha presentato la piattaforma contrattuale - conclude Carlomagno - e quindi abbiamo tolto ogni alibi al governo per ritardare l'apertura delle trattative per il rinnovo dei contratti pubblici, che però rimane fortemente a rischio in mancanza di stanziamenti dedicati nella imminente legge di bilancio in discussione". (red) 251301 SET 18

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con le proposte di modificazione, ovvero integrazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 40, comma 3 bis, 42, comma 7 e 43, comma 5 del decreto legislativo 165 del 2001 si intende esplicitare il principio in virtù del quale i soggetti sindacali titolari dei poteri di contrattazione collettiva e delle prerogative sul posto di lavoro, in ragione della loro forza rappresentativa, misurata secondo i canoni di cui all'articolo 42, comma 1 del decreto legislativo 165 del 2001, non possono non avere indiscusso titolo a partecipare a tutte le forme di relazioni sindacali, quali la contrattazione collettiva integrativa e di sede, nonché gli istituti di partecipazione.

Tali diritti non possono infatti essere subordinati alla firma del contratto collettivo nazionale, considerato che la contrattazione integrativa e gli istituti di partecipazione riguardano indifferentemente tutto il personale dipendente del comparto, compreso quello affiliato ad organizzazioni, che, seppure non firmatarie del CCNL, risultano, comunque, rappresentative, degli interessi del personale dipendente.

Conclusione coerente con gli insegnamenti della Corte Costituzione (sent. 231/2013), secondo il cui autorevole insegnamento, la fruizione delle prerogative sindacali da parte di una organizzazione pacificamente rappresentativa dei lavoratori, non può essere condizionata alla accettazione dei contenuti del CCNL.

Tale principi debbono trovare a maggior ragione applicazione nell'ambito del lavoro pubblico "privatizzato", considerato che le Amministrazioni pubbliche sono vincolate al rispetto del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 Cost.

Per tali ragioni si presentano le seguenti proposte emendative:

D.LGS 165/2001 e successive modifiche	PROPOSTA EMENDATIVA
<p style="text-align: center;">Articolo 9 Partecipazione sindacale</p> <p>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 40 comma 3-bis Contratti collettivi nazionali e integrativi</p> <p>Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.</p> <p>La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9 Partecipazione sindacale</p> <p>All'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 36, comma 1, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunto il seguente comma:</p> <p><i>“Titolari dei diritti di partecipazione sono le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del presente decreto legislativo”</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 40 comma 3-bis Contratti collettivi nazionali e integrativi</p> <p>All'articolo 40, comma 3 bis del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, il quarto periodo è sostituito dal seguente:</p>

trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento.

~~La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione~~

**Articolo 42, comma 7
Diritti e prerogative sindacali
nei luoghi di lavoro**

I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle ~~organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.~~

“La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali; essa si svolge con i soggetti sindacali rappresentativi nel comparto ai sensi dell’articolo 43, comma 1 del presente decreto legislativo”.

**Articolo 42, comma 7
Diritti e prerogative sindacali
nei luoghi di lavoro**

All’articolo 42, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al secondo periodo, le parole

“organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto” sono sostituite dalle seguenti: “organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell’articolo 43, comma 1 del presente decreto legislativo”.

**Articolo 43, comma 5
Rappresentatività sindacale ai fini
della contrattazione collettiva**

~~I soggetti~~ e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'articolo 40, commi 3-bis e seguenti, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.

**Articolo 43, comma 5
Rappresentatività sindacale ai fini
della contrattazione collettiva**

L'articolo 43, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 64, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, è sostituito dal seguente:

“Le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinate, in conformità all'articolo 40, commi 3-bis e seguenti, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale”